REGOLAMENTO (CEE) N. 1719/80 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1980

che dispone per il 1980 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il 3 novembre 1976 il Consiglio ha adottato una serie di risoluzioni concernenti taluni aspetti esterni ed interni della politica comune in materia della pesca ;

considerando che la Comunità e la Spagna hanno firmato un accordo quadro sulla pesca il 15 aprile 1980 ;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa alla conclusione di tale accordo ;

considerando che la Comunità e la Spagna si sono consultate, secondo la procedura fissata nell'accordo sulle condizioni di esercizio della pesca da applicare alle navi di ciascuna delle parti nella zona di pesca dell'altra parte durante il 1980 ;

considerando che, in seguito a queste consultazioni, la delegazione della Comunità si è impegnata a raccomandare alle proprie autorità di emanare per il periodo considerato taluni provvedimenti che autorizzano l'esercizio della pesca da parte delle navi spagnole nelle zone di pesca degli Stati membri oggetto della normativa comunitaria sulla pesca ;

considerando che l'esercizio della pesca da parte di navi spagnole in tali zone è stato autorizzato per il mese di gennaio 1980, in virtù del regolamento (CEE) n. 2897/79 (2), per il periodo dall'11 al 29 febbraio 1980, in virtù del regolamento (CEE) n. 304/80 (3), nonché per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1980, in virtù del regolamento (CEE) n. 541/80 (4) ; che è opportuno imputare le catture effettuate a titolo dei presenti regolamenti sui contingenti stabiliti per l'anno 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le sole catture che le navi battenti bandiera della Spagna sono autorizzate ad effettuare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia nautiche e che forma oggetto della normativa comunitaria sulla pesca sono quelle di cui all'allegato I, effettuate nel limite dei quantitativi ivi indicati e secondo le condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. L'esercizio delle attività di pesca è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza, rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, nonché al rispetto delle misure di conservazione e di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Il numero delle licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera della Spagna è fissato all'allegato I, punto 3.

Articolo 3

1. All'atto del deposito di ogni richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le seguenti informazioni :

a) nome della nave ;

b) numero d'immatricolazione ;

c) lettere e cifre esterne d'identificazione ;

d) porto d'immatricolazione ;

e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,

f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto ;

g) potenza del motore ;

h) indicativo di chiamata e frequenza radio ;

i) metodo di pesca previsto ;

j) zona di pesca prevista ;

k) specie di pesci che si intendono catturare ;

l) periodo per il quale è chiesta la licenza.

---

(1) Parere reso il 20 giugno 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 326 del 22. 12. 1979, pag. 2.
(3) GU n. L 34 dell'11. 2. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 60 del 5. 3. 1980, pag. 1.

2. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca, ognuna deve essere munita di una licenza che indica tale metodo di pesca.

3. Tuttavia, per la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettere b) e c), può essere rilasciata, su richiesta, una sola licenza per due navi le cui caratteristiche segnaletiche siano indicate simultaneamente nella licenza.

Per ciascuno di questi tipi di pesca, le autorità spagnole presentano un elenco comprendente un numero di navi che non supera quello fissato all'allegato I, punto 3, ultima colonna, indicando per quali navi è richiesta una licenza o una licenza raggruppata e, se del caso, la durata richiesta di validità.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettere d), e) ed f) ; tali licenze sono numerate e non nominative.

5. I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza devono rispettare le condizioni speciali previste dall'allegato II. Tali condizioni sono parte integrante della licenza.

Per la pesca del tonno devono essere rispettati soltanto i punti 1 e 2 di tali condizioni speciali.

6. Ciascuna nave può detenere una sola licenza.

Articolo 4

1. I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza per la pesca prevista all'allegato I, punto 3, lettera a), devono comunicare alla Commissione, tramite una stazione radio degli Stati membri, le informazioni specificate nella licenza stessa.

2. Per gli altri tipi di pesca, tranne la pesca del tonno, le licenze possono essere invalidate se il quinto e il ventesimo giorno di ogni mese la Commissione non dispone dei dati, comunicati dalla competenti autorità spagnole, sulle catture effettuate da ogni nave e sugli sbarchi effettuati in ogni porto durante la quindicina precedente.

Articolo 5

1. È vietata la pesca con reti da imbrocco.

2. Le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo di pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzati.

Articolo 6

1. Le catture accessorie sono autorizzate nei limiti dei quantitativi indicati all'allegato I, punto 2.

2. Le navi che esercitano la pesca del tonno non possono pescare nessun prodotto della pesca diverso dai tonnidi ; esse non possono avere a bordo nessun prodotto della pesca diverso dai tonnidi, tranne le acciughe destinate a servire da esca viva.

Articolo 7

1. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera e), sono valide fino al 30 giugno 1980, quelle di cui alla lettera f) per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1980.

2. Le licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettera b), sono valide per il periodo dal 1° al 31 gennaio 1980, dall'11 al 29 febbraio 1980 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1980.

3. Nessuna licenza è valida nel periodo dal 1° al 10 febbraio 1980. In questo periodo è vietata qualsiasi attività di pesca effettuata da navi battenti bandiera della Spagna nella zona di cui all'articolo 1.

Articolo 8

1. Le licenze rilasciate in virtù del presente regolamento sono valide per un periodo di almeno due mesi a decorrere dal primo giorno di un mese e sino all'ultimo giorno di un mese. Le domande devono essere presentate al più tardi 15 giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere la validità.

2. La validità delle licenze può essere prorogata alle condizioni fissate al paragrafo 1.

3. Le licenze possono essere annullate in vista del rilascio di nuove licenze. L'annullamento decorre dal primo giorno del mese seguente la restituzione delle licenze alla Commissione.

Le nuove licenze sono rilasciate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 9

1. La validità delle licenze scade non appena sia constatato che i quantitativi di cui all'allegato I, punto 1, sono esauriti.

2. Alle navi per cui non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non viene rilasciata alcuna licenza per un periodo da quattro a dodici mesi.

Articolo 10

1. La pesca non può essere esercitata in una zona, all'interno delle divisioni CIEM VI e VII, situata a sud di 56° 30' latitudine nord, ad est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30' latitudine nord.

2. La pesca prevista nell'allegato I, punto 3, lettera d), non può essere esercitata ad est di 1° 48' ovest.

Articolo 11

1. I regolamenti (CEE) n. 2897/79, (CEE) n. 304/80 e (CEE) n. 541/80 sono abrogati. Le catture effettuate da navi spagnole a titolo di questi regolamenti sono dedotte dalle quantità indicate nell'allegato I, punto 1.

2. Le licenze rilasciate in virtù del regolamento (CEE) n. 541/80 rimangono valide allo stesso titolo delle licenze rilasciate in virtù del presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. BALZAMO

ALLEGATO I

1. **Contingenti di pesca**

Specie	Divisioni CIEM	Quantitativi (in tonnellate)
Nasello	VI VII VIII	1 389 4 748 5 733
Altre specie constituenti catture accessorie della pesca diretta del nasello	VI VII VIII	2 778 9 496 11 466
Acciuga	VIII	29 000 (1)
Tonno	Nessuna limitazione	

(1) Sono da sottrarre da questo quantitativo le catture effettuate da navi battenti bandiera della Spagna nella zona di pesca spagnola del golfo di Guascogna.

2. **Catture accessorie ammesse**

Specie pescata a titolo diretto	Specie pescata a titolo di catture accessorie	Limiti ammessi delle catture accessorie
Nasello	Merluzzo bianco Eglefino Merlano Merluzzo giallo Carbonaro	Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 3 % delle catture totali che si trovano a bordo
	Clupeidi Scampi	Le catture accessorie complessive di queste specie non possono superare in peso il 5 % delle catture totali che si trovano a bordo
	Sogliola Passera di mare Aringa	Le catture accessorie di queste specie non possono essere trattenute a bordo
Sardina	Suro	Le catture accessorie di questa specie non possono superare in peso il 10 % delle catture totali o il 10 % di qualsiasi campione di almeno 100 kg di pesce constatato a bordo, dopo cernita, nella stiva della nave
	Altre specie (compresi gli invertebrati)	Le catture accessorie di tutte le altre specie non possono essere trattenute a bordo

3. **Numero di licenze che possono essere rilasciate per le varie divisioni CIEM**

Tipo di pesca	Divisioni CIEM	Numero di licenze	Elenco completo delle navi
a) Navi per la pesca al nasello	VI	26 (1)	—
	VII	73 (1)	—
	VIII	69 (1)	—
b) Navi per la pesca delle sardine (navi per la pesca al cianciolo sotto 100 tsl)	VIII	40	71
c) Palangresi sotto 100 tsl	VIII a)	10	17
d) Pesca da navi non eccedenti 50 tsl, esercitata esclusivamente con canne da pesca	VIII	50	—
e) Navi che esercitano la pesca dell'acciuga a titolo di pesca principale	VIII	160	—
f) Navi che esercitano la pesca dell'acciuga a titolo di esca viva	VIII	120	—
g) Tonnieri	VI, VII, VIII	Nessuna limitazione	

(1) Cifra fissata sulla base di una nave tipo avente potenza al freno uguale a 700 CV (BHP).
Per le navi di potenza diversa si applicano i seguenti tassi di conversione :

Potenza	*Coefficiente*
Inferiore a 300 CV	0,57
Uguale o superiore a 300 CV, ma inferiore a 400 CV	0,76
Uguale o superiore a 400 CV, ma inferiore a 500 CV	0,85
Uguale o superiore a 500 CV, ma inferiore a 600 CV	0,90
Uguale o superiore a 600 CV, ma inferiore a 700 CV	0,96
Uguale o superiore a 700 CV, ma inferiore a 800 CV	1,00
Uguale o superiore a 800 CV, ma inferiore a 1 000 CV	1,07
Uguale o superiore a 1 000 CV, ma non superiore a 1 200 CV	1,11
Superiore a 1 200 CV	2,25
Palangresi diversi da quelli di cui sub 3 c)	0,33

Ai fini dell'applicazione di questi tassi di conversione alle « parejas » (pesca a coppia) e ai « trios » (pesca a tre), si sommano le potenze dei motori delle navi che vi partecipano.

ALLEGATO II

Condizioni speciali

1. La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave.

2. Le lettere e cifre di immatricolazione della nave munita di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile.

   Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate.

3. I seguenti particolari devono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca :

   3.1. i quantitativi catturati, espressi in kg e ripartiti per specie ;

   3.2. la data e l'ora d'inizio e di fine dell'operazione di pesca ;

   3.3. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;

   3.4. il metodo di pesca utilizzato.

4. Diverse informazioni devono essere comunicate dalle navi munite di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex : 24 189 FISEU-B) tramite una delle stazioni radio menzionate al punto 6.2 e secondo lo scadenzario seguente :

   4.1. al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

   4.2. al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

   4.3. al momento di ogni cambio di settore CIEM all'interno delle zone definite ai punti 4.1. e 4.2 ;

   4.4. al momento di ogni ingresso in un porto della Comunità ;

   4.5. al momento di ogni uscita da un porto della Comunità ;

   4.6. ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di ingresso della nave nelle zone di cui al punto 4.1 o a decorrere dalla data di uscita dal porto di cui al punto 4.5.

5. Le informazioni di cui al punto 4 devono comprendere i seguenti dati :

   5.1. la data, l'ora e la posizione geografica nonché il riquadro CIEM ;

   5.2. i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie ;

   5.3. i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie ;

   5.4. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;

   5.5. i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie.

6. Le comunicazioni previste al punto 5 devono essere trasmesse secondo le condizioni seguenti :

   6.1. Ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell'elenco che segue :

Nome della stazione radio	*Seguale di chiamata*
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Oban	GNE
Pontpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL

Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portshead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC

6.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave munita di licenza, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

6.3. Contenuto delle comunicazioni

Le informazioni trasmesse in virtù della licenza secondo lo scadenzario previsto al punto 4 devono comprendere, tenuto conto dei dati previsti al punto 5, gli elementi seguenti :

— il nome della nave ;

— l'indicativo radio ;

— le lettere e cifre esterne di identificazione ;

— il numero della licenza ;

— il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa ;

— l'indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati sub 4 ;

— la posizione geografica e il riquadro CIEM ;

— i quantitativi catturati giacenti nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 6.4 ;

— i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;

— il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture ;

— i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;

— il nome, il segnale di chiamata e, se del caso, il numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo ;

— il nome del comandante.

6.4. Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 6.3 :

— A: gambero boreale (Pandalus borealis)

— B: nasello (Merluccius merlucius)

— C: ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

— D: merluzzo (Gadus morrhua)

— E: eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

— F: ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus)

— G: sgombro (Scomber scombrus)

— H: suro (Trachurus trachurus)

— I: pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris)

— J: merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

— K: merlano (Merlangus merlangus)

— L: aringa (Clupea harengus)

— M: cicerello (Ammodytes sp.)

— N: spratto (Clupea sprattus)

— O: passera (Pleuronectes platessa)

— P: merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii)

— Q: molva (Molva molva)

— R: altri

— S: gamberetti (Penaeidae)

— T: acciughe (Engraulis encrasicholus).